



Traffico di sostanze stupefacenti: concorso nel reato per chi affitta un locale dove sa che si tiene la droga

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 3 giugno-5 ottobre 2010 n. 35744
(Presidente e relatore Mannino; Pm - conforme - Iacoviello)

LA MASSIMA

Stupefacenti - Attività illecite - Detenzione e cessione - Concorso di persone - Locazione di un magazzino utilizzato per il confezionamento della droga destinata al mercato - Responsabilità concorsuale del locatore - Ammissibilità. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73; Cp, articolo 110)

Integra concorso nella detenzione e cessione di sostanze stupefacenti la condotta di chi abbia locato un magazzino con la consapevolezza che il conduttore lo utilizzerà per detenervi e confezionarvi sostanza stupefacente.

In fatto e diritto

Con ordinanza del 26 febbraio 2010 nel proc. n. 486/10 RG Libertà il Tribunale del riesame di Roma confermava, con esclusione dell'aggravante dell'art. 80 D.P.R. n. 309/90, l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Tivoli 17 febbraio 2010, che aveva applicato a (A) la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato del reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309/90 in concorso con (B).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (A), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché nell'ordinanza impugnata si afferma che l'indagato aveva accettato di offrire al (B) il proprio locale come deposito della droga senza una seria situazione cogente, quando lo stesso, nell'udienza di convalida, aveva dichiarato di trovarsi in serie difficoltà economiche; inoltre, la circostanza che il (A) fosse a conoscenza dell'attività illecita del (B) non lo rende partecipe di questa e perciò concorrente nel reato, commesso esclusivamente da quest'ultimo.

L'impugnazione è inammissibile.

Nella sentenza impugnata si rileva come dagli atti acquisiti risulti ampiamente provato che i due indagati, (A) e (B), detenessero rilevanti quantitativi di cocaina, ecstasy e cannabinoidi, utilizzando una pertinenza dell'abitazione del primo, un magazzino per materiale edile, per custodire, tagliare e confezionare le sostanze stupefacenti che venivano portate all'esterno per lo smercio.

La prova - si sottolinea nel provvedimento - era ve-

nuta e dal sequestro della droga occultata nel magazzino e dall'ammissione dello stesso (A), il quale in sede di interrogatorio aveva dichiarato che, trovandosi in difficoltà economiche, aveva accettato l'offerta del (B) di corrispondergli la somma di € 1.600,00 mensili in cambio della possibilità di custodire nel magazzino predetto le sostanze stupefacenti in questione.

Ora non vi è dubbio che la stipulazione del contratto di locazione di un magazzino con la consapevolezza che il conduttore lo utilizzerà per detenervi e confezionarvi sostanze stupefacenti destinate al mercato costituisce un contributo causale alla verificazione del reato di detenzione e cessione delle sostanze stesse, in quanto, a prescindere dalla natura sinallagmatica del contratto, condiziona, nella consapevolezza di entrambi i contraenti, lo schema concretamente adottato nell'esecuzione dell'illecito penale che non potrebbe altrimenti realizzarsi se non in forma organizzativa diversa, sicché la condotta del locatore ha sicuro valore concorsuale (cfr., da ult., Cass., Sez. 3, 20 gennaio 2010 n. 10642, ric. Saad), indipendentemente dal fatto che l'azione tipica sia commessa dal conduttore (Cass., Sez. 1, 8 maggio 1998 n. 7442, ric. Negri e altro).

La decisione in tal senso adottata dal Tribunale è quindi assolutamente corretta e la motivazione relativa risulta adeguata in fatto e logicamente coerente.

Appaiono, perciò, palesemente infondati i vizi di violazione di legge e difetto di motivazioni dedotti, a sostegno dei quali il ricorrente contrappone argomentazioni ininfluenti - relative alle allegate difficoltà economiche che avrebbero costituito il mo-



vente della condotta - o contestazioni in fatto, concernenti la sussistenza della prova del concorso nel reato, già motivatamente disattese nell'ordinanza di riesame e comunque incompatibili con il giudizio di legittimità.

Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte

Dichiara inammissibile il ricorso.

GRATIS

Il Gruppo 24 ORE presenta

l'Autore Risponde

Cicli di incontri gratuiti nelle librerie

Gli esperti del Sole 24 ORE presentano le novità e rispondono ai quesiti

IL DIRITTO DEI CONTROLLI SOCIETARI DOPO LA CRISI FINANZIARIA

Alessandro De Nicola

22 novembre h 17.30 - Milano

Libreria Egea • Via Bocconi 8 • Tel. 02 58365752

e-mail: egea.press@unibocconi.it

con l'intervento di:

Prof. Avv. Luigi Arturo Bianchi

Ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università Bocconi di Milano

Prof. Avv. Francesco Denozza

Ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Milano

N.B. La partecipazione gratuita è a numero chiuso:
è consigliabile confermare la presenza alla libreria via telefono o e-mail



Alessandro
De Nicola
AUTORE DEL LIBRO

GRUPPO 24 ORE



Forzata la scelta di attribuire responsabilità penale: la conoscenza non comporta volontà di cooperazione

Il concorso, potrebbe configurarsi solo nel caso di un accordo criminoso in virtù del quale il locatore potrebbe finire per mettersi in società con il conduttore, partecipando agli utili dell'attività delittuosa

IL COMMENTO DI GIUSEPPE AMATO

Lo stipulare un contratto di locazione di un immobile sapendo dell'uso illecito che ne farà il conduttore integra il concorso di persone?

La Cassazione ha risposto positivamente al quesito in una vicenda cautelare che vedeva l'indagato chiamato a rispondere di concorso nella detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (articolo 73 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309) per avere ceduto a titolo di locazione un immobile ad altro soggetto che ivi provvedeva «a custodire, tagliare e confezionare le sostanze stupefacenti che venivano portate all'esterno per lo smercio».

Le ragioni della Cassazione -

A supporto di tale conclusione la Corte di legittimità ha fatto richiamo a principi, per vero pacifici, in tema di concorso di persone nel reato (articoli 110 e seguenti del codice penale).

In primo luogo, quello in forza del quale è concorrente colui che consapevolmente fornisce un contributo causale al reato.

In secondo luogo, quello in forza del quale non rileva il fatto che la condotta tipica del reato

sia stata posta in essere da altro soggetto, bastando, per fondare il concorso, il contributo agevolatore, anche atipico rispetto al paradigma normativo, offerto per la realizzazione del fatto criminoso.

Da questi principi, si è desunto che correttamente era stato ravvisato, in sede di merito, il compendio indiziario della responsabilità concorsuale a carico di colui che aveva locato un magazzino ad altro soggetto sapendo che il medesimo vi avrebbe detenuto e trattato sostanza stupefacente destinata al mercato: si trattava di condotta che, secondo il giudice di legittimità, doveva ritenersi idonea ad agevolare la condotta tipica posta in essere dall'autore della condotta incriminata, il quale, in assenza, avrebbe dovuto organizzarsi diversamente (evidentemente trovando altro immobile dove "lavorare" lo stupefacente da immettere in commercio).

Una conclusione non soddisfacente - La soluzione ci sembra frutto di una forzatura interpretativa della disciplina del concorso di persone, perché finisce con il sanzionare penalmente

scelte economiche e commerciali che, al di là della motivazione sottostante, non possono riverberare automaticamente i propri effetti sul versante del concorso penalmente rilevante.

In realtà, non sono in discussione i principi di cui la Corte di legittimità ha voluto fare applicazione in tema di concorso di persone nel reato, ma l'applicazione che se ne è fatta e la non compiuta percezione del *proprium* della responsabilità concorsuale.

È pur vero, infatti, che, ai fini dell'affermazione della responsabilità di un soggetto a titolo di concorso in un delitto doloso, è sufficiente che lo stesso abbia apportato un contributo di ordine materiale o psicologico idoneo, con giudizio di prognosi postuma, alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione penale posta in essere da altri soggetti (a tal fine basterebbe anche un contributo atipico rispetto alla condotta incriminata); ma è anche vero che il concorso di persona presuppone un atteggiamento psicologico coerente, che deve sostanziar-



si nella "coscienza" e la "volontà" di concorrere con gli altri soggetti alla realizzazione della condotta criminosa.

Solo in tale evenienza può ritenersi il concorso, con l'affermazione che il reato è di ciascuno e di tutti quelli che vi presero parte.

E allora, la mera conoscenza dell'uso illecito che dell'immobile oggetto del contratto di locazione può avere intenzione di fare il conduttore non può ritenersi elemento sufficiente per l'integrazione del dolo concorsuale nei fatti di droga riconducibili *in toto* alla determinazione di quest'ultimo.

La carenza del dolo del concorso di persone - In effetti, si è in presenza di un contributo atipico rispetto ai fatti illeciti in materia di stupefacenti, ma ciò non costituirebbe un problema per ravvisare il concorso dal punto di vista materiale.

È, invece, fortemente dubitabile il giudizio positivo sulla sussistenza del contributo psicologico richiesto per il concorso di persone.

Infatti, un contributo concorsuale pieno, anche dal punto di vista soggettivo, potrebbe fondarsi in un solo caso (che non sembra quello in esame): quello dell'accordo criminoso, in forza del quale, in virtù della messa a disposizione del magazzino, il locatore finirebbe con il mettersi in società con il conduttore, compartecipando agli utili dell'attività delittuosa od

Le case di prostituzione

Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione - Favoreggiamento - Locazione di immobile al fine di esercizio di una casa di prostituzione - Favoreggiamento della prostituzione - Concorso di reati - Attività svolte in contesti autonomi - Sussistenza - Fattispecie. (Legge 75/1958, articolo 3, n. 2)

Il concorso tra il reato di favoreggiamento della prostituzione con il reato di locazione di immobile al fine di esercizio di una casa di prostituzione è configurabile quando le condotte realizzate non si svolgano in un unico contesto e non consistano in attività strettamente correlate alla destinazione dell'abitazione all'esercizio del meretricio. (Fattispecie nella quale il locatore ha posto in essere condotte eccedenti quelle necessarie ad adibire l'abitazione al fine di esercizio di una casa di prostituzione, pubblicando sulla stampa avvisi e predisponendo apparati telefonici idonei a raccogliere gli appuntamenti).

■ Sezione III, sentenza 20 dicembre 2002-27 gennaio 2003 n. 3874

ottenendo quanto meno un *quid pluris* rispetto all'ordinario canone di locazione. Solo in tale evenienza potrebbe ritenersi dimostrata la coscienza e volontà di compartecipazione all'attività criminosa, giacché il vantaggio perseguito renderebbe il locatore "interessato", anche dal punto di vista finalistico, alla realizzazione della condotta incriminata.

Per converso, la mera conoscenza dell'intenzione di utilizzare illecitamente il locale, come elemento ritenuto sufficiente per dimostrare il dolo concorsuale, finisce con il sanzionare una mera situazione di connivenza, in assenza di alcuno specifico obbligo giuridico di impedire la condotta criminosa, tale da obbligare (in modo appunto giuridicamente cogente) il locatore a non stipulare il contratto.

Il motivo della condotta (squisitamente economico e non esorbitante rispetto a quello che è

una normalissima operazione economica), a seguire l'assunto della Corte, finirebbe così con il diventare momento dimostrativo del dolo in termini pericolosamente estensivi della fattispecie concorsuale.

A questo punto, a seguire il principio della Corte, in presenza di attività economiche (le più disparate) aventi a oggetto cose potenzialmente utilizzabili per scopi illeciti, vi è il rischio fondato che il contraente possa venire chiamato a rispondere dei reati commessi dalla controparte. E tale rischio non sembra accettabile quand'anche fosse dimostrata la consapevolezza dell'uso illecito al momento della stipula del contratto.

Anzi, si arriverebbe all'assurdo che, in caso di conoscenza dell'uso illecito sopravvenuta alla stipula del contratto, il locatore dovrebbe essere obbligato quantomeno a risolvere il contratto, se non a denunciare il



Il favoreggiamento

Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Favoreggiamento reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione - Favoreggiamento - Favoreggiamento della prostituzione - Locazione di appartamento a prostituta - Configurabilità del reato - Sussistenza. (Legge 75/1958, articolo 3)

Costituisce favoreggiamento della prostituzione il mettere a disposizione di una prostituta, anche a titolo di locazione, un appartamento, in quanto ciò costituisce attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione stessa.

■ Sezione III, sentenza 23 maggio-24 settembre 2007 n. 35373

contraente: pena il rischio di una responsabilità concorsuale omissiva (con uno stravolgimento dei rigorosi principi dettati dall'articolo 40, comma 2, del codice penale).

Le ipotesi di responsabilità -

Una conclusione affermativa della responsabilità penale del locatore potrebbe invece ammettersi, per il solo fatto della stipula del contratto, laddove sussistesse una specifica sanzione di condotte di favoreggiamento dell'attività illecita altrui, che potrebbero ritenersi realizzate proprio attraverso l'operazione contrattuale sostanziata nel mettere a disposizione l'immobile ad altri che se ne servano per lo svolgimento dell'attività illecita.

Volendo esemplificare, è il caso, per intenderci, dell'articolo 12, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, laddove si prevede una specifica fattispecie incriminatrice, diretta a punire una particolare condotta di favoreggiamento della permanenza in Italia del soggetto straniero clandestino ivi irregolarmente

presente posta in essere da chi, per trarne ingiusto profitto, dia al medesimo alloggio o gli ceda un immobile, anche in locazione.

È il caso, ancora, del favoreggiamento della prostituzione, sanzionato dall'articolo 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958 n. 75, che ben può essere realizzato anche mediante il mettere a disposizione di una prostituta, anche a titolo di locazione, un appartamento, in quanto ciò costituisce attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione stessa (si veda la sezione III, 23 maggio 2007, Galiondo Ortiz e altri); ovvero della analoga ipotesi della locazione di immobile al fine di esercizio di una casa di prostituzione, prevista dal n. 2 del citato articolo 3 della legge n. 75 del 1958 (si veda, per riferimenti, sezione III, 20 dicembre 2002, Verzicco).

Il momento soggettivo - In tutte queste ipotesi, l'attività contrattuale consapevolmente posta in essere nell'ottica del perseguimento dell'attività illecita trova una specifica sanzio-

ne proprio perché, diversamente, si verterebbe in ipotesi penalmente irrilevanti, anche invocando la disciplina del concorso di persone.

Qui, per converso, la Cassazione ci sembra che tale disciplina abbia forzato, operando una sorta di semplificazione probatoria in ordine al momento soggettivo, che è ovviamente necessario per fondare la fattispecie concorsuale, trasformando il dolo del concorso in un inammissibile dolo *in re ipsa* desumibile semplicemente dalla pretesa conoscenza da parte del contraente delle intenzioni illecite della controparte, quasi che l'ordinamento fondasse al contraente l'obbligo di determinare la propria volontà negoziale non sulla base della mera convenienza economica, ma anche sulla base dell'apprezzamento delle intenzioni future (lecite o, in ipotesi, illecite) della controparte.

Con ciò, a tacer d'altro, dimenticando che il dolo presuppone non solo la coscienza (e, quindi, la conoscenza, in ipotesi, delle intenzioni illecite di altro soggetto), ma anche la "volontà" (ergo, la determinazione di cooperare con la propria condotta all'altrui attività, in ipotesi illecita).

È allora fin troppo evidente che tale volontà non può ravvisarsi nel caso di chi si sia limitato ad affittare il magazzino, perché la rappresentabile consapevolezza dell'uso che ne vuole fare il conduttore, non significa certo, di per sé, "volontà" di cooperare a tale attività, sì da farne discendere una responsabilità penale a titolo di concorso. ■